

N°55/58/2025

*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione “stand alone”, o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 2 gennaio 2023, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:



- l'art. 1 quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023, privo di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, ed, in particolare, l'articolo 47, comma 3-*bis* secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico *stand alone* sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. n.387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa Regionale;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118” e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, che prevede l'applicazione della previgente normativa di cui al Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 e all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alle procedure in corso;

VISTA la nota pec acquisita al prot. MASE n. 0080360 del 2 maggio 2024 e la successiva integrazione acquisita al prot. MASE n. 0155160 del 26 agosto 2024 con cui la Società ENERGY TOTAL CAPITAL BESS BENEVENTO S.R.L. (di seguito: il Proponente), ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i., ha presentato istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto BESS (Battery Energy Storage System) denominato “ETCBeneventoBESS 1” di potenza pari a 120 MW, presso il Comune di Benevento (BN) e delle relative opere connesse, e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma



110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 2 gennaio 2023, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

DATO ATTO che con la sopracitata nota il Proponente ha trasmesso il cronoprogramma delle attività, secondo il quale i lavori di realizzazione avranno una durata di circa 5 mesi;

PRESO ATTO che, secondo il progetto presentato con l'istanza del 2 maggio 2024 e la successiva integrazione del 26 agosto 2024, l'impianto di accumulo della potenza di 120 MW e le relative opere connesse saranno realizzati in aree agricole del Comune di Benevento (BN) ed è prevista la realizzazione di:

- sistema di accumulo costituito da:
 - n. 175 gruppi di accumulo di potenza 780kW ciascuno;
 - n. 35 inverter caratterizzati da potenza nominale pari a 3.900kW;
 - n. 35 trasformatori BT/AT da 4.390kVA per innalzare la tensione elettrica dal valore di uscita dell'inverter al valore di 30kV in media tensione;
- opere di connessione costituite da:
 - n. 1 cabina dispacciamento in cui convergono le linee elettriche di media tensione 30kV provenienti dal campo;
 - n. 1 Control Room;
 - n. 4 Collection Cabin dove convogliano tutte le linee di media tensione MT provenienti dagli Skid per poi collegarsi alla cabina di dispacciamento;
 - n. 2 O&M Cabin di operatività e manutenzione;
 - cavidotto interrato in media tensione 30kV di collegamento tra gli Skid e la Cabina di dispacciamento;
 - nuova Stazione Utente di Elevazione (S.E.U.) 30/150 kV, da ubicarsi nei pressi dell'area della SE "Benevento3" presso il Comune di Benevento (BN). Presso la S.E.U. verrà realizzata una sezione AT a 150 kV e una sezione MT a 30/36 kV, con interposti 2 trasformatori di potenza (*opera di utenza*);
 - nuovo elettrodotto MT a 30 kV che collegherà la S.E.U. all'Impianto BESS;
 - nuovo elettrodotto in AT a 150 kV interrato che collegherà la nuova S.E.U. ad uno stallo sulla SE "Benevento3" per una lunghezza di circa 1,75 km (*opera di utenza*);
 - stallo di consegna a 150 kV nella Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN a 380/150 kV denominata SE "Benevento3" (*opera di rete*).

VISTA la nota prot. MASE n. 0179478 del 3 ottobre 2024, con cui questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha:

- avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico della potenza di 120 MW ubicato nel Comune di Benevento (BN) e delle relative opere connesse;
- indetto la Conferenza di Servizi in modalità decisoria, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto-legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo



31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del D.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTA la nota prot. MASE n. 0144418 del 30 luglio 2025, con cui questa Amministrazione ha comunicato la conclusione positiva della conferenza sopracitata (*Allegato I*);

CONSIDERATO che, con specifico riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, a seguito della citata istanza del 2 maggio 2024 con cui il Proponente ha trasmesso il piano particellare di esproprio grafico e analitico e ha chiesto che sia dichiarata la pubblica utilità dell'opera e sia apposto il vincolo preordinato all'esproprio per l'esproprio e l'asservimento sulle aree indicate, questa Amministrazione, con nota prot. MASE n. 0041402 del 5 marzo 2025, ha provveduto ad avviare la relativa procedura ai sensi del D.P.R. 327/2001, precisando le diverse modalità di applicazione della norma in base al numero dei soggetti coinvolti e chiedendo al Proponente di provvedere agli obblighi di pubblicità previsti per il caso specifico;

CONSIDERATO altresì che con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0122930 del 27 giugno 2025, il Proponente ha trasmesso la relazione conclusiva con cui è stata data evidenza dell'adempimento delle fasi di pubblicità previste e, nel caso specifico, è stato comunicato che non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che, secondo il piano particellare allegato al progetto presentato, è previsto il passaggio di una parte delle opere di connessione su strade comunali;

RITENUTO, pertanto, con riferimento a quanto sopra richiamato, di dover inserire nel presente decreto autorizzativo delle prescrizioni per il Proponente relative all'acquisizione, prima dell'avvio dei lavori, di concessione o altro atto di assenso da parte del Comune di Benevento;

RICHIAMATA la nota pec acquisita al prot. MASE n. 0123456 del 30 giugno 2025 con la quale il Proponente ha trasmesso il Benestare tecnico di rispondenza al Codice di rete ottenuto il 28.06.2025 da Terna S.p.A. (codice pratica 202301192);

PRESO ATTO pertanto che, secondo il progetto presentato, ed in coerenza con il citato Benestare rilasciato da Terna S.p.A., l'impianto sarà collegato in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata "Benevento3";

CONSIDERATO che:

- con l'istanza acquisita il 2 maggio 2024 e con la successiva nota pec acquisita al prot. MASE n. 0128017 del 7 luglio 2025 il Proponente ha trasmesso la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. BDNA prot. n. 0292684_20250718 del 18 luglio 2025 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 è



possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto Legislativo;

DATO ATTO che con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0140968 del 25 luglio 2025 il Proponente ha trasmesso apposita autocertificazione ai sensi del succitato art. 89;

VISTA la nota pec acquisita al prot. MASE n. 0139642 del 23 luglio 2025 con cui la Società ENERGY TOTAL CAPITAL BESS BENEVENTO S.R.L. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola *antipantouflage* ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. *“di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione agli specifici procedimenti riguardanti l'istallazione di sistemi di accumulo di energia elettrica (BESS - Battery Energy Storage System) della società Energy Total Capital Bess Benevento S.r.l. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro”*;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO in particolare, che nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria non è pervenuto il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, che si ritiene acquisito tramite silenzio assenso dell'Ente, considerato altresì che, come evidenziato dal Proponente nella documentazione di progetto ed in particolare nell'elaborato *“Relazione Paesaggistica”*, il progetto *“non rientra tra le “aree di notevole interesse pubblico”, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004”*, *“il progetto non andrà ad interferire con beni architettonici vincolati e aree archeologiche ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.”*, e nell'area di progetto non sono presenti vincoli ex art. 142 del D.lgs 42/2004 ad eccezione di un piccolo tratto di cavidotto che ricade all'interno di *“aree tutelate per legge”* ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c ma che risulta quale opera non soggetta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. n. 31/2017 in quanto ricadente nella fattispecie di *“[...] tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse [...]”*;

RITENUTO, quindi, di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione unica sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento;



RICHIAMATI i pareri/nulla-osta acquisiti nel corso del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i., indicati nella nota di chiusura allegata ed alla luce della positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1

Autorizzazione

1. La Società ENERGY TOTAL CAPITAL BESS BENEVENTO S.R.L. avente sede in Via Benedetto De Falco, 16, CAP 80136, Napoli (NA) - codice fiscale/p.iva n. 10404531211, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico della potenza di 120 MW ubicato nel Comune di Benevento (BN) e delle relative opere connesse, come specificato ed in conformità al progetto preliminare presentato con l'istanza di cui alla nota pec acquisita al prot. MASE n. 0080360 del 2 maggio 2024 e successiva integrazione acquisita al prot. MASE n. 0155160 del 26 agosto 2024.
2. Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002 n. 55 la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
3. La Società ENERGY TOTAL CAPITAL BESS BENEVENTO S.R.L. è autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, per la costituzione del diritto di servitù e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto.
4. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.
6. La presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-*bis*, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

Art. 2

Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società ENERGY TOTAL CAPITAL BESS BENEVENTO S.R.L. con le note di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di Servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non



rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società ENERGY TOTAL CAPITAL BESS BENEVENTO S.R.L. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.

3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società ENERGY TOTAL CAPITAL BESS BENEVENTO S.R.L. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Campania, al Comune di Benevento (BN) nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3 **Programma dei lavori**

1. La Società ENERGY TOTAL CAPITAL BESS BENEVENTO S.R.L. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Campania nonché al Comune di Benevento (BN), evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi *al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare* secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società ENERGY TOTAL CAPITAL BESS BENEVENTO S.R.L. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro circa 5 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, la Società ENERGY TOTAL CAPITAL BESS BENEVENTO S.R.L. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Art. 4 **Prescrizioni**

1. La Società ENERGY TOTAL CAPITAL BESS BENEVENTO S.R.L. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se



non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.

2. La Società ENERGY TOTAL CAPITAL BESS BENEVENTO S.R.L. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia unitamente al progetto di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società ENERGY TOTAL CAPITAL BESS BENEVENTO S.R.L. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Campania, al Comune di Benevento (BN) un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La Società ENERGY TOTAL CAPITAL BESS BENEVENTO S.R.L. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:

a) Prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento:

- i. prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11;
- ii. ogni modifica delle strutture o degli impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.
- iii. dovrà essere presentata la valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 ottemperando a quanto di seguito riportato: la valutazione del progetto dovrà essere conforme a quanto riportato nella DCPREV prot. 21021 del 23/12/2024 "Linee Guida per la progettazione, realizzazione e l'esercizio di Sistemi di Accumulo di Energia Elettrica ("Battery Energy Storage System - BESS")."

b) Prescrizioni del Comando Forze Operative Sud dell'Esercito in riguardo alla valutazione del rischio bellico:

- i. considerato che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si evidenzia la possibile esistenza del rischio di presenza di ordigni



residui bellici interrati. Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art.15 del D.Lgs.81/08, si rappresenta che detto rischio è totalmente eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, per l'esecuzione della quale dovrà essere presentata, a cura e spese dell'interessato, apposita istanza all'Ufficio Bonifica Ordigni Bellici (B.C.M.) del 10° Reparto Infrastrutture - Napoli, corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM iscritte all'Albo del Ministero della Difesa ai sensi del D.Intermin. 82/2015.

c) Prescrizioni della Regione Campania – Genio Civile di Benevento:

- i. il presente parere ha validità solo a seguito del rilascio del Nulla Osta, qualora previsto, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione XVII - Ispettorato Territoriale Campania. Pertanto, la società Proponente, con particolare riferimento al cavo in AT, prima dell'inizio dei lavori, è obbligata ad acquisire il suddetto parere ed a trasmetterlo a questo Genio Civile;
- ii. la società Proponente resta, altresì, obbligata a tutti gli adempimenti derivanti dalle disposizioni normative nelle materie urbanistiche-edilizie, paesaggistica, artistica, storica, archeologica, sanitaria, ed in genere vigenti per le opere di cui all'oggetto, rimanendo il presente parere reso esclusivamente ai sensi del T.U.1775/33;
- iii. le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Genio Civile e nel rispetto della normativa vigente. Ogni eventuale variante al progetto dovrà essere sottoposta preventivamente all'esame di questo Ufficio;
- iv. nella fase di costruzione dell'elettrodotto: per la linea interrata, nel corso di esecuzione dei lavori di scavo propedeutici alla successiva posa in opera delle tubazioni di protezione e dei cavi elicordati, ove venga riscontrata la presenza di linee di telecomunicazioni nella zona interessata dal tracciato dell'elettrodotto, vale a dire in caso di "avvicinamento" per incroci e/o parallelismi tra l'elettrodotto stesso e le linee di telecomunicazioni, vengano rispettate le prescrizioni della norma CEI 11-17 capitolo 6 (Coesistenza tra cavi di energia ed altri servizi tecnologici interrati);
- v. il presente parere è rilasciato con obbligo di osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di distribuzione di energia elettrica, nonché delle prescrizioni e condizioni dettate dalle Amministrazioni, dalle Autorità Militari, dalle Società e dagli Enti competenti ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. 1775/33;
- vi. la Società proponente, o suo avente causa, assume la piena responsabilità civile, penale e amministrativa per quanto riguarda i diritti dei terzi ed eventuali danni causati dalla costruzione e dall'esercizio delle linee elettriche in argomento, ivi compresi i danni eventualmente causati a seguito di accostamento a elettrodotti, impianti e infrastrutture esistenti di altre Società e/o Enti;
- vii. alla Società proponente è fatto obbligo di comunicare, per iscritto, alla U.O.D. del Genio Civile di Benevento – Presidio di Protezione Civile l'inizio dei lavori in argomento, con preavviso di almeno 15 giorni, e la loro ultimazione, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla stessa;
- viii. unitamente alla comunicazione di inizio lavori dovrà far pervenire l'attestazione di avvenuto pagamento della somma di € 423,54 quale secondo acconto delle spese di istruttoria, vigilanza, controllo e collaudo elettrico, effettuando il relativo versamento esclusivamente tramite il sistema PagoPa;



- ix. a completamento delle opere la Società proponente dovrà produrre una relazione del Direttore dei lavori attestante la conformità delle opere alla normativa vigente, al progetto e alle eventuali varianti autorizzate;
- x. ai sensi dell'art. 11 della L.R. 16/2017, “entro i centoventi giorni successivi all’entrata in esercizio di un impianto con tensione d’esercizio superiore a 1.000 volt, autorizzato ai sensi della presente legge, il gestore è tenuto ad informare dell’avvenuta fine lavori l’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione, inviando una dichiarazione redatta da un tecnico abilitato contenente la data di entrata in esercizio dell’impianto, nonché la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dalla normativa vigente”;
- xi. qualora ricorrano le condizioni, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 16/2017, “come previsto dalla normativa tecnica vigente, entro ventiquattro mesi a partire dal terzo anno dalla data di messa in esercizio, le linee e gli impianti elettrici di cui all’articolo 4, comma 1, con livelli di tensione superiori a 20.000 volt, sono sottoposti al collaudo. Dell’esito di tale collaudo viene data informativa all’Autorità che ha emesso il provvedimento di autorizzazione ai sensi della presente legge”;
- xii. di precisare che la Società proponente, prima dell’inizio dei lavori, per le opere che lo richiedano, come per legge, dovrà acquisire l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 9 del 07/01/1983, come modificato dall'art. 10 della L.R. n.19 del 28/12/2009.

d) Prescrizioni del Settore Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Benevento:

- i. l’intervento, pur non risultando in contrasto con gli obiettivi strategici contenuti nel PTCP vigente della Provincia di Benevento, necessita di una mitigazione per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico ed in particolare l’area d’intervento deve essere delimitata con una sistemazione a verde che mitighi l’impatto visivo ed ambientale e che richiami la vegetazione riparabile autoctona presente nel contesto di riferimento agronomico e ambientale;
- ii. prima dell’inizio dei lavori:
 - deve essere redatta adeguata documentazione tecnica corredata da elaborati grafici che illustri dettagliatamente le opere di mitigazione e schermatura anche con foto inserimento e le opere di movimento terra e sistemazione dell’area anche con indicazioni della regimentazione delle acque meteoriche
 - deve essere presentate regolare istanza di AUA o Autorizzazione allo scarico per lo smaltimento delle acque di piazzale e di prima pioggia nel rispetto delle vigenti normative in materia.

e) Prescrizioni del Comune di Benevento:

- i. integrare le opere di mitigazione con ulteriori misure oltre quelle previste, qualora tecnicamente possibili:
 - colorazione verde dei cabinati che ospitano i moduli batteria;
 - piantumazione di siepi ed alberi non solo lungo il perimetro dell'area ma anche in modo da creare due filari trasversali rispetto al lotto allo scopo di frazionarlo in tre settori. Tale misura permetterebbe di mitigare l'impatto visivo anche in lontananza, considerando le caratteristiche del paesaggio collinare Beneventano, che è un paesaggio aperto connotato da dolci declivi in stretto rapporto visivo con il centro urbano.

**f) Prescrizioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale:**

- i. l'impianto BESS proposto va realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. del 11 /03/1988 s.m.i. e dei criteri dettati dalle NTC 2018, e previa valutazione, nelle successive fasi progettuali, della compatibilità idrogeologica delle infrastrutture (cavidotto) nei tratti interferenti con le suddette aree perimetrate ai sensi dell'art. 17 delle norme del PsAI-Rf.

g) Prescrizioni della Struttura Territoriale Campania di Anas S.p.A.:

- i. la materiale esecuzione delle lavorazioni previste in progetto, che potrà aver luogo solo dopo che Anas S.p.A. avrà emesso il relativo provvedimento autorizzativo disciplinante le modalità esecutive delle stesse, previa acquisizione del progetto esecutivo riportante esclusivamente gli elaborati riferiti alle interferenze con aree o strade in gestione Anas. Tale progetto, dovrà pervenire a Anas S.p.A. a mezzo PEC, con file in pdf leggibili, debitamente firmato in p7m dal progettista e dovrà essere redatto:
 - nel rispetto delle distanze prescritte dal C.d.S., dal suo Regolamento di Esecuzione e dal D.M. 19.04.2006, in caso di intersezioni stradali;
 - nel rispetto dell'art.66 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. in caso di pose di sottoservizi;
 - nel rispetto delle distanze prescritte dal D.M. n.1404 del 01.04.1968, in caso di progettazioni di manufatti e/o edificazioni, che, se previsti in fascia di rispetto stradale, dovranno essere ubicati secondo la distanza di rispetto stradale contenuta nelle N.T.A. dello Strumento Urbanistico comunale vigente, nel qual caso dovrà essere trasmesso, a corredo, anche un certificato comunale, attestante tale conformità.

h) Prescrizioni dell'Ufficio Gas Naturale – Energia Elettrica dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

- i. i dati tecnici degli apparati e degli strumenti di misura dovranno necessariamente essere inclusi nella redazione del progetto definitivo, sul quale potranno altresì essere svolte le definitive valutazioni sul corretto posizionamento dei punti di misura;
- ii. gli strumenti di misura in progetto che saranno ritenuti rilevanti ai fini fiscali, oltre ad eventuali altri la cui installazione sia eventualmente disposta in seguito, dovranno essere conformi alle vigenti norme metriche e sottoposti ai controlli di taratura periodici alle prescritte scadenze;
- iii. l'impianto, una volta realizzato, dovrà essere denunciato quale officina elettrica ai sensi degli art. 52, art. 53 e art. 54 d.lgs. 504/95 e s.m.i.;
- iv. nell'officina dovranno essere installati sistemi di misura fiscali (conformi alla norma CEI 13-71), muniti di contatori MID nonché gli annessi trasformatori di corrente e di tensione, per l'accertamento dei quantitativi di energia elettrica:
 - prelevata dalla rete nella fase di carica degli accumulatori,
 - destinata ai servizi ausiliari ovvero ad altri impieghi dell'esercente presso l'officina elettrica (uso proprio),
 - immessa in rete, nella fase di scarica degli accumulatori (venduta);
- v. eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti dovranno essere oggetto di univoco accertamento a contatore. Tali utenze, se insistenti sulla stessa rete dovranno



- quindi essere contabilizzate da appositi e separati sistemi di misura, o, in alternativa, collegate a linea indipendente dal BESS;
- vi. dovrà essere trasmesso schema multifilare e unifilare dell'impianto, relazione tecnico-fiscale e quanto necessita al fine del rilascio della licenza fiscale di esercizio, in particolare i certificati di taratura dei predetti sistemi di misura redatti da un laboratorio a tal fine autorizzato;
- vii. ai fini della tutela degli interessi erariali, la Società dovrà fornire chiarimenti sull'installazione dei predetti sistemi di misura, conformi alla normativa metrica e fiscale vigente, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica presso l'officina;
- viii. prima della messa in esercizio la Società dovrà, in particolare, assicurare che:
- siano installati i predetti sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo nonché di eventuali consumi dell'officina sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
 - siano definite le modalità operative di gestione dell'impianto e, in particolare, sia predisposto un idoneo sistema di controllo locale e da remoto che consenta altresì la registrazione degli eventi anomali relativamente all'officina ed ai sistemi di misura fiscali ivi installati;
 - siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati (cioè, ausiliarie) da quelle accessorie, specificando se esse siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo;
 - siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504 di cui al Titolo II (Energia elettrica) del Testo Unico Accise, per quanto applicabili al caso di specie, acquisendo il codice ditta per l'officina elettrica di che trattasi.

i) Prescrizioni del Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Benevento:

- i. qualora siano apportate modifiche o varianti al progetto iniziale la scrivente Società dovrà essere nuovamente interessata al fine di poter valutare l'eventuale interferenza delle nuove opere con gli esistenti gasdotti.

j) Prescrizioni relative al passaggio delle opere di connessione su strade comunali:

- i. il Proponente, prima dell'avvio dei lavori, dovrà acquisire la concessione o altro opportuno atto di assenso da parte del Comune di Benevento per il passaggio delle opere di connessione sulle strade comunali indicate nel piano particellare allegato al progetto presentato.

Art. 5

Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).



3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)